

PARTE III CONCESSIONI

<p>CAPO I <i>Concessioni di lavori pubblici</i></p>	
<p><i>Sezione I</i> Disposizioni generali</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 470 <i>Definizione di concessione di lavori pubblici¹</i> <i>(art. 1 comma 3 D. 04/18)</i></p> <p>1. La concessione di lavori pubblici è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 471 <i>Oggetto della concessione</i> <i>(art. 19 comma 2 legge 109/94)</i></p> <p>1. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici o di pubblica utilità indicati nell'allegato....., nonché la loro gestione funzionale ed economica.</p> <p>2. Nelle concessioni di lavori pubblici a base di gara è posto lo studio di fattibilità.</p> <p>3. Lo studio di fattibilità deve quantomeno contenere²:</p> <ul style="list-style-type: none"> -a) un inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi; -b) l'analisi della domanda attuale e prevista e specifica dei gruppi di beneficiari; 	

¹ La definizione è tratta dall'art. 1, comma 3 della Direttiva 04/18/CE.

² I requisiti minimi dello studio di fattibilità sono tratti dall'allegato B della Delibera Cipe 30 giugno 1999, recante "Legge n. 208/1998 e legge 229/98".

<p>-c) l'analisi dell'offerta attuale e prevista;</p> <p>-d) la descrizione dell'investimento per quanto riguarda la localizzazione, la dimensione, le caratteristiche e i costi di realizzazione;</p> <p>-e) l'analisi delle alternative possibili;</p> <p>-f) l'analisi degli aspetti e dei costi gestionali in fase di esercizio;</p> <p>-g) l'analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi);</p> <p>-h) l'analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici);</p> <p>-i) una descrizione e analisi degli impatti ambientali;</p> <p>-l) una relazione sintetica conclusiva riportante i principali risultati e le raccomandazioni motivate sulla fattibilità dell'opera.</p> <p>4 Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.</p> <p>5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera .</p> <p>6. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo..... [2, comma 2, lettera b)] non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 472 <i>Ambito di applicazione ed esclusioni</i>³ (artt. 56, 57 D 04/18)</p>	

³ Tratto dall'art. 30 dello schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive nn. 17 e 18, redatto dalla Sottocommissione Giampaolino.

<p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'affidamento, da parte di amministrazioni aggiudicatrici, dei contratti di concessione di lavori pubblici, qualunque sia il valore, anche se affidati ad altre amministrazioni aggiudicatrici.</p> <p>2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici aventi ad oggetto attività ricomprese nell'ambito della Direttiva 04/17/CE.</p> <p>3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente testo unico le concessioni aventi ad oggetto lavori dichiarati segreti e le concessioni affidate in base:</p> <p>a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato alla Commissione Europea;</p> <p>b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;</p> <p>c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 473 <i>Controprestazione del concessionario e durata della concessione</i> <i>(art. 19 commi 2 e 2 bis legge 109/94)</i></p> <p>1. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.</p> <p>2. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o</p>	

diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo[14], ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

3. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato.

4. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo.....[37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2]. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione

<p>del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 474 <i>Requisiti del concessionario</i> (art. 98 D.P.R. 554/99)</p> <p>1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli[8 e 9 della Legge] con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:</p> <p>a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;</p> <p>b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;</p> <p>c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;</p> <p>d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.</p> <p>2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.</p> <p>3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).</p> <p>4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al</p>	

<p>comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo[95].</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Sezione II</i> Concessioni ad iniziativa della Pubblica Amministrazione</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 475 <i>Bando e termini per l'affidamento delle concessioni</i> (artt. 63,64,65 D. 04/18)</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici pubblicano un bando di gara conforme all'Allegato....</p> <p>2. Le concessioni ad iniziativa della pubblica amministrazione sono affidate ponendo a base di gara un uno studio di fattibilità, correlato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono porre a base di gara un progetto</p>	

<p>preliminare, correlato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche.</p> <p>4. Il termine minimo per la ricezione delle offerte, è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; qualora i bandi siano redatti e trasmessi in forma elettronica i termini possono essere ridotti di sette giorni. In ogni caso, si applica quanto previsto all'articolo (che riguarda l'asta elettronica).</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 476 <i>Offerte</i></p> <p>1. Gli operatori economici, provvisti dei requisiti di cui all'art....(requisiti del concessionario), possono presentare le offerte ai fini dell'affidamento della concessione.</p> <p>2. Nel caso in cui a base di gara sia posto lo studio di fattibilità, le offerte devono contenere un progetto preliminare, uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario e devono essere corredate dalla cauzione di cui all'art.[30, comma 1].</p> <p>3. Nel caso in cui a base di gara sia posto il progetto preliminare, le offerte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario e devono essere corredate dalla cauzione di cui all'art.[30, comma 1].</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 477 <i>Procedura</i></p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad affidare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere tra i soggetti presentatori delle offerte.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Sezione III</i></p>	

<p>Concessioni ad iniziativa degli operatori economici</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 478 <i>Promotore</i> (art. 37 bis, comma 1, ultima parte legge 109/94)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I della parte I del presente testo unico in materia di programmazione, i soggetti pubblici e privati, provvisti dei requisiti di cui all'art....(requisiti del concessionario), di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, entro il 31 dicembre di ogni anno, proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti stessi.</p> <p>2. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione e un piano economico-finanziario.</p> <p>3. Le amministrazioni adottano, nell'ambito dei propri programmi, le proposte ritenute di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.</p> <p>4. Qualora le proposte vengano dichiarate di pubblico interesse, il promotore è tenuto a versare la cauzione di cui all'articolo..... [30, comma 1].</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 479 <i>Bando e termini per l'affidamento delle concessioni ad iniziativa degli operatori economici</i> (art. 37-bis, comma 2 legge 109/94)</p> <p>1. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione del programma triennale di cui all'art.....[14], le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando, con le modalità di cui all'articolo,..... [80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554]</p>	

<p>indicando le proposte dei promotori ritenute di pubblico interesse.</p> <p>2. Nelle concessioni ad iniziativa degli operatori economici, a base di gara è posto lo studio di fattibilità predisposto dal promotore.</p> <p>3. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>c-bis</i>), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 480 <i>Offerte</i></p> <p>1. Gli operatori economici, provvisti dei requisiti di cui all'art....(requisiti del concessionario), possono presentare le offerte ai fini dell'affidamento della concessione. Tali offerte devono contenere un progetto preliminare, uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario e devono essere corredate dalla cauzione di cui all'art.[30, comma 1].</p> <p>2. Il promotore partecipa alla procedura negoziata di cui all'articolo....[successivo] presentando un'offerta contenente un progetto preliminare ed eventualmente integrando la proposta a suo tempo presentata.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 481 <i>Procedura</i></p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate nel rispetto dei termini previsti dall'art....[riguardante i termini] sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del</p>	

<p>valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e provvedono ad affidare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore e gli altri soggetti presentatori delle offerte .</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Sezione IV</i> Norme relative all'esecuzione del contratto di concessione</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 482 <i>Società di progetto</i> (art. 37 quinquies legge 109/94)</p> <p>1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo....[37-<i>quater</i>]. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.</p> <p>2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.</p> <p>3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la</p>	

<p>società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 483 <i>Società di progetto: emissione di obbligazioni</i> <i>(art. 37 sexies legge 109/94)</i></p> <p>1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.</p> <p>2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze,</p>	

di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.	
<p style="text-align: center;">Art. 484 <i>Risoluzione del rapporto</i> (art. 37 septies legge 109/94)</p> <p>1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:</p> <p>a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;</p> <p>b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;</p> <p>c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.</p> <p>2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.</p> <p>3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 485 <i>Subentro</i> (art. 37 octies legge 109/94)</p> <p>1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della</p>	

<p>comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:</p> <p>a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;</p> <p>b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 486 <i>Privilegio sui crediti</i> (art. 37 nonies legge 109/94)</p> <p>1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.</p> <p>1. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.</p> <p>2. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere</p>	

<p>effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 487 <i>Lavori complementari</i> (art. 61 D. 04/18)</p> <p>1. I lavori complementari resisi necessari nel corso dell'esecuzione della concessione sono affidati al concessionario qualora essi non possano essere separati dalla concessione iniziale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero, qualora essi, quantunque separabili dalla concessione iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. In ogni caso, l'importo cumulativo dei lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo originario dell'opera oggetto del contratto di concessione, fermo restando che essi non debbono figurare nel progetto, né nel contratto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 488 <i>Subappalto</i> (artt. 60, 62, 63, 64, 65 D 04/18; art. 2 comma 3 legge 109/94)</p> <p>1. Si applicano le disposizioni del presente articolo qualora le amministrazioni aggiudicatrici abbiano imposto ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione nello schema di contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale non inferiore al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione e comunque in relazione a tutti i lavori che non sono eseguiti direttamente dal concessionario o dalle sue imprese controllate o collegate di cui al comma 4, oppure nel caso in cui gli stessi candidati</p>	

<p>concessionari, dietro invito dell'amministrazione, abbiano dichiarato nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.</p> <p>2. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici sono tenuti, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, qualunque sia il valore di tali appalti, a rispettare unicamente le disposizioni della parte III del presente testo unico relative alla pubblicità dei bandi di gara, nonché le disposizioni del testo unico previste in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici .</p> <p>3. Per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.</p> <p>4. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese a esse collegate. Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:</p> <p>a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure</p> <p>b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure</p> <p>c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.</p> <p>L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. L'elenco è aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.</p>	
---	--

<p>5. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; il termine minimo di ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data di spedizione del bando o della lettera di invito. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi in forma elettronica i termini possono essere ridotti di sette giorni. In ogni caso si applica quanto previsto all'articolo</p> <p>6. I concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art....., sono tenuti, limitatamente ai lavori che debbono affidare a terzi, a rispettare la normativa contenuta nel titolo I della parte I del presente testo unico.</p> <p>7. L'esecuzione mediante imprese controllate non si applica nel caso di concessionari che siano amministrazioni aggiudicatrici.</p>	
<p>CAPO II Concessioni di servizi</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 489 <i>Definizione di concessione di servizi</i> (art. 1 comma 4 D. 04/18)</p> <p>1. La concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 490 <i>Norme applicabili</i></p> <p>1. Ai fini dell'affidamento delle concessioni di servizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del capo I della parte III.</p> <p>2. Non si applicano le norme previste dal capo I della parte III relative ai requisiti del concessionario.</p>	

25 novembre 2005